

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

87° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica» (3061), d'iniziativa dei deputati Ceruti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione; approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 6 e <i>passim</i>
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	4, 6, 8 e <i>passim</i>
BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	4, 6, 8 e <i>passim</i>
CECCATELLI (DC)	13
FABRIS, relatore alla Commissione	3, 6, 8 e <i>passim</i>
NEBBIA (Sind. Ind.)	13
SPECCHIA (MSI-DN)	13
TRIPODI (Rifond. Com.)	13

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061), d'iniziativa dei deputati Ceruti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione; approvazione con modificazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica», d'iniziativa dei deputati Ceruti, Fumagalli Carulli, Biondi, Bassanini, Cecchetto Coco, Fracchia, Vairo, Mastrantuono e Gorgoni, già approvato dalla Camera dei deputati.

Essendosi conclusa la discussione generale, passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. È fatto divieto di importare, esportare o riesportare, sotto qualsiasi regime doganale, vendere, esporre, detenere, trasportare anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni.

2. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire cento milioni a lire trecento milioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. A chiunque contravviene a quanto previsto agli articoli 1 e 2 – riguardanti gli esemplari indicati nell'allegato A, appendice 1 e nell'allegato C, parte 1, del Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni – del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del Regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del Regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione, vengono applicate le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da un minimo di lire 15 milioni ad un massimo di lire 400 milioni;

b) in caso di recidiva arresto da tre mesi a due anni con ammenda da un minimo di lire 15 milioni ad un massimo di sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi».

1.1

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in rapporto alle esigenze manifestate nel corso della discussione generale ed ai rilievi mossi dalla Commissione giustizia nel parere del 15 gennaio 1992, ho proceduto a riformulare in un nuovo testo l'emendamento 1.1. Esso così recita:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. A chiunque contravviene a quanto previsto agli articoli 1 e 2 – riguardanti gli esemplari indicati nell'allegato A, appendice 1 e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni – del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, recante attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di

fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione, vengono applicate le seguenti sanzioni:

a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire quindici milioni a lire quattrocento milioni;

b) in caso di recidiva arresto da tre mesi a due anni e ammenda da lire 15 milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi».

1.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

In seguito a ciò, per motivi di connessione, ho proceduto anche a riformulare l'emendamento 2.1, in modo da accogliere i rilievi della Commissione giustizia in base ai quali non può prevedersi un'ipotesi di recidiva rispetto ad un comportamento che non sia stato già penalmente sanzionato.

BOATO. Signor Presidente, io ho presentato i subemendamenti 1.1/1 e 2.1/1 rispettivamente agli emendamenti 1.1 e 2.1 del relatore, con il fine di assicurare l'integrale recepimento del parere della Commissione giustizia, già richiamato. Ma dato che il relatore ha riformulato per gli stessi fini i suoi emendamenti, cade il motivo che stava alla base della presentazione dei miei subemendamenti; quindi li ritiro.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 nel nuovo testo, il Governo si rimette alla Commissione.

BOATO. Sull'emendamento 1.1, nuovo testo, mi astengo

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, nuovo testo, integralmente sostitutivo dell'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene, trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato A, appendici II e III, e nell'allegato C, parte 2, del citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire sessanta milioni a lire centocinquanta milioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 2.1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire 10 milioni a lire 250 milioni».

2.1/1

BOATO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene, trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato A, appendici II e III, e nell'allegato C, parte 2, del citato Regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 250 milioni;

b) in caso di recidiva arresto da tre mesi ad un anno con ammenda da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi».

2.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, di cui all'articolo 1, comma 1, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene, trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato A, appendici II e III, e nell'allegato C, parte 2, del citato regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire dieci milioni ad un massimo di lire duecentocinquanta milioni;

b) in caso di recidiva arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da lire 10 milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi».

2.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Sulla base del parere espresso dalla Commissione giustizia ho riformulato l'emendamento 2.1 modificando la lettera a) per prevedere, anzichè una sanzione amministrativa da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 250 milioni, l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda da lire 10 milioni ad un massimo di lire 250 milioni.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.1 riformulato.

BOATO. Visto il nuovo emendamento, come preannunciato ritiro il mio subemendamento 2.1/1 e annuncio il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo, nella nuova formulazione, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.

È approvato.

Art. 4.

1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la Commissione scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la Commissione scientifica di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta.

2. È fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. È fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari visti sui certificati di importazione in conformità alla citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

4. I permessi dei paesi di origine degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero delle loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all'articolo XII della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, che riferisce all'autorità competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. È in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi dei paesi d'origine.

5. È fatto obbligo di marcare conformemente a *standard* internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione

CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1, quelli di cui all'articolo 2 e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quaranta milioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola: «esemplari», sopprimere l'altra: «vivi».

5.1

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1,», sopprimere le seguenti: «quelli di cui all'articolo 2».

5.2

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 5.1 mira ad assicurare il censimento completo degli esemplari indicati dall'articolo 1, comma 1. Si vuole impedire, eliminando il termine «vivi», che qualcuno si voglia sottrarre al censimento eliminando gli esemplari in suo possesso.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, siccome secondo gli *standards* internazionali bisognerebbe marcare una quantità enorme di esemplari, cosa per adesso impossibile, proprio su segnalazione delle associazioni ambientaliste affrontiamo il discorso in maniera molto più realistica.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole su entrambi gli emendamenti.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 5.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta.

2. È fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. È fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari visti sui certificati di importazione in conformità alla citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

4. I permessi dei paesi di origine degli esemplari di cui all'articolo 2, ovvero delle loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all'articolo XII della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, che riferisce all'autorità competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. È in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi dei paesi d'origine.

5. È fatto obbligo di marcare confermemente a *standard* internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quaranta milioni.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, è vietato a chiunque commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonchè di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, stabilisce l'elenco dei mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e quello delle specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica sono tenuti a fare denuncia al prefetto entro novanta giorni. Con provvedimento motivato il prefetto può autorizzare in via temporanea la detenzione dei suddetti esemplari, previa verifica della idoneità delle strutture di detenzione a garantire il benessere degli animali e la salute e l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 1 .

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, acquari e delfinari dichiarati idonei dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, ai quali è consentita la detenzione degli esemplari di cui al comma 1.

6. Le spese per la verifica e la certificazione di idoneità di cui ai commi 3 e 5 sono a carico degli enti e dei privati detentori degli animali.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

1. Restano valide le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «deroghe previste», sostituire le altre: «dal citato», con le seguenti: «dalla citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dal».

7.1

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Con questo emendamento si tratta di richiamare il regolamento della CEE ma anche la Convenzione di Washington per quanto riguarda le deroghe previste nei citati accordi; questo in analogia a quanto abbiamo già fatto nell'articolo 1.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 7.

1. Restano valide le deroghe previste dalla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874», aggiungere le seguenti: «, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato».

8.1

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro delle finanze», aggiungere le seguenti: «ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

8.2

IL GOVERNO

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Siccome si attribuiscono delle nuove funzioni al Ministero dell'ambiente, che notoriamente non ha distaccamento di personale in periferia, con l'emendamento 8.1 si dà la possibilità a questo Ministro di avvalersi del Corpo forestale dello Stato che ha una diramazione capillare.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.2 esso tende ad aggiungere il Ministero dell'agricoltura per quanto riguarda il concerto di cui ha bisogno il Ministero dell'ambiente per stabilire le modalità relative ai controlli in ambito doganale.

BOATO. Annuncio il voto favorevole su entrambi gli emendamenti.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.1 e 8.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 8.

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato.

2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

È approvato.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Voglio esprimere l'apprezzamento del Governo per l'impegno della Commissione, del relatore e del Presidente che, in una situazione difficile dei nostri lavori, hanno trovato la forza e la generosità di arrivare in fondo a questa disciplina.

Il Governo avrebbe preferito il recepimento della forma originale della Convenzione di Washington, in particolare per quanto riguarda l'articolo 1; ritiene però che le sanzioni previste possano rendere effettivamente operativa una politica che anche nel nostro paese, così come in tutti quelli moderni, deve essere un punto fermo di una politica ambientalista moderna rispetto alla questione degli animali esotici.

L'impegno del Governo sarà perchè in tempi stretti anche la Camera possa recepire le modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

BOATO. Annuncio il mio voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso e do atto dello sforzo del relatore di portare a compimento questo disegno di legge, seppure con le modifiche all'articolo 1 sulle quali mi sono astenuto perchè non ho avuto tempo di effettuare dei riscontri normativi. Non si tratta di sfiducia ma di cautela metodologica.

Complessivamente l'approvazione di questo provvedimento da parte del Senato rappresenta una svolta importante e mi auguro che la Camera approvi rapidissimamente queste modifiche.

Per queste ragioni voterò a favore del disegno di legge.

TRIPODI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Rifondazione comunista sottolineando l'importanza e il significato dell'approvazione del provvedimento che recepisce la Convenzione di Washington. Esso va incontro ad esigenze di carattere culturale e ambientale avanzate in questi anni per quanto riguarda gli animali esotici

Quindi sono d'accordo sul fatto che questa Commissione ha dimostrato una grande sensibilità ed un'attenzione particolare a questo tema che ci consente di approvare rapidamente questo disegno di legge, un provvedimento molto importante che viene ad elevare il livello culturale anche in questo campo.

SPECCHIA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo del MSI-destra nazionale.

NEBBIA. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente.

CECCATELLI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico che attua la convenzione di Washington.

Devo anche sottolineare che, pur nella ristrettezza dei tempi, la Commissione non ha mancato di esercitare il suo giusto diritto di sindacato ed ha reso, credo, questo provvedimento più chiaro e quindi più efficace ed applicabile.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consiglieri parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOUSSA MARISA NUDDA